



COMUNE di TOLLO

Medaglia d'argento al merito civile
paese dell'uva e del vino



Prov. di Chieti
Reg. Abruzzo

popolazione: 4130; altitudine: 100 - 150 m s.l.m.; estensione territoriale: Kmq. 14.88;
distanza: mare Km 7 - montagna Km 35; economia prevalente: agric., comm. e turismo

Prot. 5153

ORDINANZA n° 21 del 06.08.2021

Oggetto: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi.

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di agosto,

IL SINDACO

Richiamata la nota prot. n. RA/0221510/21 del 25/05/2021 della Regione Abruzzo, con la quale venivano trasmesse le "raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed i rischi conseguenti" per l'anno 2021;

Vista la nota prot. n. 0059252 del 3.8.2021 trasmessa dalla Prefettura di Chieti, Area 1, con la quale, in considerazione dei numerosi e vasti incendi verificatisi recentemente nella Provincia di Chieti, è stato rivolto invito ai Sindaci a voler sensibilizzare i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate e di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, nonché i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali e i gestori di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, affinché effettuino tempestivamente i necessari interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di propagazione di incendi, nonché di ostacolo al normale deflusso delle acque;

Considerato che le attuali condizioni climatiche, tipiche della stagione estiva, rendono elevato il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;

Ritenuto di doversi adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

Visto il D.lgs. N. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

Visto il R.D. n° 3267 del 30/12/1923;

Visto il D.lgs. n.1 del 2018 " Codice di protezione civile";

Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su area di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

ORDINA

1) Allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendio di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo, e comunque in prossimità di boschi, dei terreni cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all'interno del territorio comunale fino al 30 settembre 2021, è fatto divieto di:

- accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade;
- compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato d'incendio;
- Aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- Fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro – silvo – pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- Mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

2) Alle Società di gestione di servizi idrici e Autostrade di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti;

3) Ai proprietari e/o conduttori di terreni sia nelle aree urbane periferiche di realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

- 4) Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate e di aree verdi urbane incolte è fatto divieto accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive;
- 5) Agli enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di terreni, di procedere alla pulizia periodica e costante degli stessi e di tenerli sgombri da qualsiasi vegetazione infestante fino al 30 settembre 2021, facendo particolare attenzione ai terreni confinanti con strade e insediamenti abitativi, onde evitare che il seccume vegetale possa costituire mezzo di propagazione di eventuali incendi;
- 6) Agli enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada ed a tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale;
- 7) Agli enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di ripulire i cigli, le cunette e le scarpate stradali dalla vegetazione facilmente infiammabile;
- 8) Ai proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche di realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
- 9) Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di campi di coltura cerealicola o foraggiera, il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità;
- 10) Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare fasce protettive o pretese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
- 11) Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti Pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati;
- 12) Ai proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, di provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno dieci metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti;
- 13) Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di centri residenziali e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali, esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali;

14) Ai gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti, siano esse pubbliche o private, di attenersi ai contenuti dell' art.13 del D.lgs n°36 del 13 gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione;

15) Ai proprietari, affittuari e conduttori di fabbricati posti in aree private ricoperte da vegetazione e quindi esposte al rischio incendi, di garantire fino al 30 settembre 2021 una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente Ordinanza possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione comunale potrà agire sostitutivamente in danno ai proprietari.

INVITA

La popolazione, in caso di avvistamento incendio di avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- numero unico di emergenza 115 per Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e Corpo Forestale dello Stato;
- numero telefonico 0871 962641 Comando Polizia Locale di Tollo.

INFORMA

Che salvo i casi previsti dal Codice Penale o da leggi speciali, le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 7bis del D. L.vo n. 267/2000 e Legge n. 353/2000. Trattandosi di norme in materia di Protezione Civile, i trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Le Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Abruzzo – Sez- Distaccata di Pescara entro sessanta giorni dalla data di emissione o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni ai sensi del D.lgs. 104/2010.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni 15 consecutivi ed affisso nei luoghi pubblici.

La presente Ordinanza viene altresì trasmessa per quanto di competenza, a:

- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Chieti;
- Comando Stazione Carabinieri di Tollo;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali di Ortona;
- Commissariato di Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Comando di Polizia Locale;
- Giunta Comunale;
- U.T. Comunale;
- Associazioni di volontariato di Protezione Civile attive sul territorio comunale;
- Direzione Enel spa;
- Direzione Telecom Italia spa;

ed inviata per conoscenza a:

- Presidenza Giunta Regione Abruzzo;
- Ag. regionale di Protezione Civile;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Chieti.



IL SINDACO
(dott. Angelo Radica)

